

**CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA PER LA COMUNICAZIONE E
L'APPRENDIMENTO INFORMALE DELLA MATEMATICA - MATEMATITA**

TRA

L'Università degli Studi di Milano – Bicocca, rappresentata dal Rettore, Prof.ssa Maria Cristina Messa, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con deliberazione del Senato Accademico del e del Consiglio di Amministrazione del

E

L'Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore Prof. debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Senato Accademico del e del Consiglio di Amministrazione del

E

L'Università degli Studi di Trento, rappresentata dal Rettore Prof. debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Senato Accademico del e del Consiglio di Amministrazione del

E

L'Università degli Studi di Pisa, rappresentata dal Rettore Prof. debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Senato Accademico del e del Consiglio di Amministrazione del

E

L'Università degli Studi di Camerino, rappresentata dal Rettore Prof. debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Senato Accademico del e del Consiglio di Amministrazione del

E

L'Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum", rappresentata dal Rettore Prof. debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Senato Accademico del e del Consiglio di Amministrazione del

PREMESSO

Che nell'anno 2005 tra l'Università degli Studi di Milano, l'Università degli Studi di Milano – Bicocca, l'Università degli Studi di Trento e l'Università degli Studi di Pisa si è costituito il Centro interuniversitario di ricerca per la comunicazione e l'apprendimento della Matematica – MATEMATITA;

Che nell'anno 2012 il Centro è stato rinnovato per ulteriori 6 anni,;

Che con atto aggiuntivo del 6.3.2017 l'Università di Camerino ha aderito al Centro;

Che l'Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum" in data.... ha manifestato l'intenzione di aderire al Centro;

Che è intenzione delle Università sopra elencate creare un organismo scientifico di riferimento al fine di svolgere attività di ricerca nel campo della comunicazione della matematica e promuovere l'utilizzo dei risultati nell'ambito delle attività di formazione degli operatori del settore, come meglio specificato all'art. 4 della presente convenzione;

Che il Centro è regolato dai seguenti articoli e allegati, da ritenersi, nella loro interezza, quale Statuto del Centro medesimo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Costituzione e denominazione

Con la stipula del presente accordo le Parti sopra descritte instaurano tra loro una stabile collaborazione per lo svolgimento di attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti in premessa.

A tal fine, con il presente atto, viene convenzionalmente istituito e organizzato d'intesa tra le Parti e con la collaborazione di ciascuna di esse il Centro Interuniversitario denominato "Centro interuniversitario di ricerca per la comunicazione e l'apprendimento della Matematica – MATEMATITA"

Art. 2 - Finanziamenti

Le attività del Centro sono sostenute da finanziamenti provenienti da:

- a) risorse messe a disposizione dalle Università aderenti al Centro, su base volontaria e compatibilmente con le norme interne dei singoli Atenei;
- b) risorse versate per convenzione da altri soggetti pubblici o privati coinvolti;
- c) risorse versate a titolo di liberalità da altri soggetti pubblici o privati;
- d) risorse corrisposte da altri soggetti pubblici o privati per attività di ricerca, di consulenza o formazione, svolta nell'interesse dei terzi, nel rispetto della normativa di Ateneo.

Le risorse finanziarie di cui dispone il Centro al momento del rinnovo sono specificate nell'allegato n. 1.

Art. 3 - Sede

Il Centro ha sede amministrativa ed operativa presso l'Università di afferenza del Direttore Scientifico e potrà avere sedi operative anche nelle altre Università aderenti al Centro o all'esterno presso locali e strutture idonee messe a disposizione da uno o più finanziatori sulla base di specifiche convenzioni.

Gli spazi e le attrezzature assegnate al Centro al momento del rinnovo sono specificate nell'allegato n. 2.

Art. 4 - Finalità e attività

Il Centro si propone sia attività di ricerca nel campo della comunicazione della matematica che la promozione e l'utilizzo dei risultati di queste ricerche, anche

nell'ambito delle attività di formazione degli operatori del settore, dal mondo dei media a quello della scuola.

In particolare le finalità sopra descritte potranno essere raggiunte attraverso le seguenti attività:

- Promuovere e svolgere la ricerca nel campo della comunicazione della matematica, specificatamente sul fronte dell'apprendimento informale, sia dal punto di vista strettamente disciplinare, sia da quello delle scienze della comunicazione;
- Promuovere il dibattito scientifico sui temi di cui al punto precedente curando anche le pubblicazioni di articoli, testi, manuali, riviste;
- Curare la costruzione di archivi di immagini, testi, materiali multimediali utili al lavoro dei ricercatori del Centro, di eventuali ricercatori esterni interessati e in genere di operatori del settore;
- Creare e diffondere prodotti di carattere divulgativo (mostre, riviste, materiale multimediale) e studiare il loro impatto rispetto ai diversi livelli coinvolti (mondo della scuola, pubblico generico), organizzando anche seminari, corsi di aggiornamento e convegni di studio, nazionali e internazionali;
- Favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore;
- Favorire la nascita e lo sviluppo di interazioni tra centri interessati (non solo sul territorio nazionale) dando il via a collaborazioni anche di carattere interdisciplinare;
- Istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del Centro.

Le attività sopra elencate e ogni altra attività volta al perseguimento delle finalità del Centro potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali e con associazioni scientifiche nazionali ed internazionali con interessi convergenti, nel rispetto della legislazione universitaria e delle disposizioni amministrativo-contabili in vigore presso l'Università sede del Centro.

Il programma delle attività del centro per il primo triennio è riportato nell'Allegato n. 3.

Art. 5 - Durata e rinnovo

Il Centro ha la durata di sei anni, rinnovabili su domanda motivata avanzata dal Consiglio Scientifico del Centro.

Art. 6 – Afferenti al Centro

Al Centro possono afferire:

- professori e ricercatori delle Università aderenti al Centro interessati alle aree tematiche di pertinenza del Centro;
- professori e ricercatori di altre Università italiane e straniere e di Istituzioni universitarie internazionali interessati alle aree tematiche di pertinenza del Centro;
- ricercatori che operano presso Istituzioni ed Enti di ricerca italiani, stranieri e internazionali e svolgono la propria attività di ricerca negli ambiti scientifici di interesse del Centro;
- successivamente alla costituzione potranno aderire anche assegnisti di ricerca o altri soggetti esterni, esperti negli ambiti scientifici di interesse del Centro.

Al momento del rinnovo afferiscono al Centro i professori e ricercatori elencati nell'Allegato n. 4 al presente Statuto. Le ulteriori domande di afferenza vanno inoltrate al Direttore del Centro; il Consiglio Scientifico ne delibera l'accettazione. L'elenco viene aggiornato all'atto di ogni nuova afferenza a cura del Direttore del Centro.

Art. 7 - Organi del Centro

Organi del Centro sono:

- l'Assemblea degli Afferenti;
- il Consiglio Scientifico;
- il Direttore Scientifico;

Nessun compenso può essere corrisposto per l'attività di Direttore Scientifico, di componente del Consiglio Scientifico o di membro dell'Assemblea degli Afferenti.

Art. 8 – Assemblea degli Afferenti

L'Assemblea degli Afferenti è costituita da tutti gli afferenti al Centro, è organo propositivo, consultivo e di indirizzo del Centro ed è chiamata a:

- Stabilire le linee generali di indirizzo dell'attività del Centro nell'ambito delle finalità del Centro;
- Approvare i programmi triennali di attività del Centro predisposti dal Consiglio Scientifico;
- Approvare il piano annuale delle attività e relativo utilizzo delle risorse del Centro;
- Approvare il rendiconto annuale sulle attività svolte e relativo utilizzo delle risorse del Centro;
- Eleggere, tra i membri del Consiglio Scientifico, il Direttore del Centro;
- Approvare le modifiche della Convenzione istitutiva proposte dal Consiglio Scientifico e da sottoporre alle Università convenzionate;
- Collaborare con il Consiglio Scientifico e con il Direttore sulle materie di interesse del Centro e assicurare i necessari legami con le istituzioni pubbliche e private che hanno competenza sulle attività oggetto del Centro.

L'Assemblea, convocata dal Direttore Scientifico in qualsiasi forma e con mezzi idonei con un anticipo di almeno 10 giorni, è presieduta dal Direttore stesso e si riunisce almeno due volte l'anno.

Le sedute dell'Assemblea sono valide quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto, esclusi gli assenti giustificati.

Alle riunioni dell'Assemblea degli Afferenti possono essere invitati a partecipare esperti esterni competenti nei settori di interesse del Centro, con voto consultivo.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore scientifico.

È ammessa la possibilità che uno o più membri possano partecipare alle adunanze per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Direttore e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Verbale delle riunioni dell'Assemblea degli Afferenti, sottoscritto dal Direttore del Centro e dal segretario verbalizzante, deve essere trasmesso a tutti gli afferenti al Centro entro 30 giorni dalla data della riunione.

Art. 9 - Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico, organo di programmazione delle attività del Centro, è composto da un docente o ricercatore per ciascuna Università aderente al Centro, nominato dal rispettivo Rettore su designazione degli afferenti del proprio Ateneo.

Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio Scientifico i Responsabili scientifici dei progetti di ricerca e esperti esterni competenti nei settori di interesse del Centro con voto consultivo.

Il Consiglio scientifico resta in carica 6 anni.

Il mandato è a titolo gratuito.

Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti:

- Sovrintende ed è preposto alla cura e alla vigilanza ed all'organizzazione delle attività del Centro;
- Individua, d'intesa con il Direttore del Centro, le linee generali di indirizzo dell'attività del Centro stesso, li traduce in programmi di ricerca triennali e propone il piano annuale delle attività e relativo utilizzo delle risorse all'Assemblea per l'approvazione;
- Garantisce e verifica periodicamente lo stato di attuazione e la qualità delle realizzazioni del Centro;
- Predisponde, d'intesa con il Direttore del Centro, il rendiconto annuale sulle attività svolte e sull'utilizzo delle risorse del Centro;
- Coordina i rapporti di collaborazione e di scambi, comprese le eventuali prestazioni per conto terzi, con altri Enti pubblici e privati e Università italiane e straniere, proponendo all'approvazione degli organi dell'Università sede Amministrativa le relative convenzioni e/o contratti d'intesa con gli uffici competenti;
- Formula le richieste di finanziamento;
- Vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove afferenze al Centro;
- Propone modifiche della Convenzione istitutiva da sottoporre al parere dell'Assemblea;
- Propone all'Assemblea eventuali domande di rinnovo o di scioglimento del Centro;
- Delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Scientifico, convocato dal Direttore Scientifico in qualsiasi forma e con mezzi idonei con un anticipo di almeno 10 giorni, è presieduto dal Direttore stesso.

Le sedute del Consiglio Scientifico sono valide quando sia presente almeno la metà dei membri, esclusi gli assenti giustificati.

Alle riunioni del Consiglio Scientifico possono essere invitati a partecipare esperti esterni competenti nei settori di interesse del Centro, con voto consultivo.

Il Consiglio scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore scientifico.

È ammessa la possibilità che uno o più membri possano partecipare alle adunanze per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, la seduta del Consiglio scientifico si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Direttore e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Verbale delle riunioni del Consiglio Scientifico, sottoscritto dal Direttore del Centro e dal segretario verbalizzante, deve essere trasmesso a tutti gli afferenti al Centro entro 30 giorni dalla data della riunione.

Art. 10 - Direttore Scientifico

Il Direttore scientifico, eletto dall'Assemblea degli afferenti tra i docenti e i ricercatori delle Università aderenti al Centro designati per il Consiglio Scientifico, è nominato dal Rettore dell'Università sede Amministrativa del Centro, a cui il Direttore appartiene. Rappresenta il Centro nei limiti del presente Statuto e delle norme universitarie in merito.

Il suo mandato è a titolo gratuito e ha durata di sei anni. L'assemblea degli Afferenti può revocare il mandato su proposta di 1/3 dei suoi componenti.

Il Direttore scientifico, in particolare:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Scientifico e dell'Assemblea degli afferenti e vigila sull'esecuzione dei deliberati;
- propone al Consiglio Scientifico i piani annuali delle attività e i relativi piani di utilizzo delle risorse finanziarie;
- coordina tutte le attività del Centro;
- coordina l'uso delle risorse strutturali e strumentali utili per lo svolgimento delle attività del Centro;
- provvede alle attività di gestione ordinaria del Centro, d'intesa con gli organi e gli uffici preposti;
- presenta all'Assemblea degli afferenti una relazione annuale sull'attività svolta;
- Informa annualmente le Università partecipanti dell'attività svolta e dei programmi di sviluppo;
- Aggiorna l'elenco degli afferenti al Centro
- vigila negli ambiti di sua competenza sull'osservanza della normativa vigente ed esercita tutte le attribuzioni che la stessa gli attribuisce.

Art. 11 - Gestione amministrativo-contabile e programmazione finanziaria

La gestione amministrativo-contabile del Centro è assicurata dalle strutture e dagli uffici dell'Università sede del Centro ed è effettuata secondo le disposizioni vigenti presso la stessa Università. Gli oneri relativi all'organizzazione del Centro gravano sulle risorse del Centro stesso.

Gli atti relativi ai finanziamenti derivanti da partecipazione a progetti di ricerca e dallo svolgimento di attività in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati o su commissione di terzi che impegnano le Università partecipanti al Centro potranno essere sottoscritti dal Rettore dell'Università sede amministrativa, previa specifica delega.

Eventuali finanziamenti a favore del Centro potranno essere iscritti nel bilancio dell'Università sede amministrativa del Centro in specifiche voci di entrata e di spesa con destinazione vincolata alle attività del Centro stesso e saranno utilizzati secondo le deliberazioni del Consiglio Scientifico.

Art. 12 – Segretezza e Proprietà Intellettuale

Le parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le informazioni proprietarie svelati da una parte all'altra in ragione delle finalità del presente accordo senza previo accordo tra le stesse.

Eventuali risultati scaturenti dalle attività oggetto del presente accordo resteranno di proprietà comune delle Parti partecipanti alle attività che ne disciplineranno congiuntamente l'uso e la divulgazione in relazione all'effettivo apporto.

La proprietà dei beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello svolgimento delle attività e le relative forme di diffusione formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno degli accordi attuativi delle attività medesime.

Art. 13 - Modifiche statutarie, ulteriori adesioni, recesso e scioglimento

Ogni modifica della Convenzione istitutiva o nuova adesione approvata dall'Assemblea degli afferenti e concordata tra le Università convenzionate deve essere formalizzata mediante atti aggiuntivi alla presente convenzione, sottoscritti da tutte le Università convenzionate. Possono aderire al Centro altre Università, a seguito di formale richiesta inoltrata al Direttore scientifico del Centro e approvata dal Consiglio Scientifico. La delibera del Consiglio Scientifico sarà notificata dall'Università sede del Centro alle altre Università convenzionate e diverrà produttiva di effetti se non perverranno obiezioni dalle parti nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Le Università contraenti possono recedere dalla convenzione tramite disdetta da inviare all'Università sede amministrativa con un anticipo di almeno sei mesi, fermi restando gli impegni assunti nei confronti di terzi. In caso di scioglimento le risorse finanziarie indivise e i beni indivisi in uso al Centro saranno ripartiti fra le Università aderenti sulla base delle indicazioni del Consiglio Scientifico.

Art. 14 - Salute e sicurezza del lavoro

In materia di salute e sicurezza del lavoro si applica la normativa vigente e in particolare il d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. In questa ottica il personale delle Università convenzionate, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi della sede di attività in comune, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella sede ospitante, sono attribuiti in base ai regolamenti vigenti presso la sede ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sulla sede di provenienza. Qualora alle attività del Centro partecipi personale esterno alle Università convenzionate è fatto obbligo al Direttore Scientifico di far contrarre idonee polizze assicurative per infortunio e Responsabilità civile.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché di quanto previsto dal proprio Regolamento d'Ateneo.

Art. 16 - Firma digitale e spese di bollo

Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Il presente accordo, composto da un numero di pagine pari a, è soggetto ad imposta di bollo, assolta in modo virtuale dall'Università degli studi di Milano - Bicocca (autorizzazione n 95936 del 23.12.02) per un importo complessivo pari ad €,00, ai sensi del D.P.R. del 26/10/1972 n. 642.

Art. 17 - Norme transitorie finali

In prima applicazione afferiscono al Centro docenti e ricercatori delle Università convenzionate indicati nell'Allegato 4 alla presente convenzione.
Fino alla nomina del Direttore svolge le funzioni di presidente pro tempore dell'Assemblea il decano degli afferenti al Centro. La prima assemblea si tiene presso l'Università a cui afferisce il Decano

Per l'Università degli Studi di Milano – Bicocca
Il Rettore

Per l'Università degli Studi di Milano
Il Rettore

Per l'Università degli Studi di Trento
Il Rettore

Per l'Università degli Studi di Pisa
Il Rettore

Per l'Università degli Studi di Camerino
Il Rettore

Per l'Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum"
Il Rettore

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'L' or 'E' followed by a horizontal stroke that curves upwards at the end.

All. 1 – Risorse finanziarie

All. 2 – Spazi e attrezzature

All. 3 - Programma delle attività del centro per il primo triennio

All. 4 – Elenco degli afferenti



Allegato n. 6
Pag. n. 5
Verbale del 18-06-2018